

Attività di coordinamento in materia di contenzioso europeo

Elenco delle cause pregiudiziali esaminate – Cause con termine di scadenza per il deposito delle osservazioni 7-20 gennaio 2022

Cause pregiudiziali sollevate da giudici di altro Stato membro

CAUSA	AMMINISTRAZIONI	OGGETTO
<p>C-520/21</p> <p>POLONIA</p>	<p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</p> <p>MIN. ECONOMIA E FINANZE</p> <p>BANCA D'ITALIA</p> <p>AGCM- AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p> <p>ABI - ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA</p>	<p>Tutela dei consumatori</p> <p>Clausole abusive nei contratti stipulati dai consumatori -Nullità del contratto - Pagamento di una somma di denaro a titolo di compenso per l'utilizzo di denaro</p> <p>Interpretazione degli artt. 6, par 1 e 7, par 1 della direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori in relazione ai principi di effettività, certezza del diritto e proporzionalità</p> <p><i>Compatibilità eurounitaria di una interpretazione giurisprudenziale di norme nazionali la quale prevede la possibilità per una parte del contratto di chiedere, nel caso in cui il contratto di mutuo venga dichiarato nullo sin dall'inizio in quanto contenente clausole abusive, ulteriori somme relative all'utilizzo del denaro, oltre al rimborso delle prestazioni pecuniarie eseguite e agli interessi.</i></p>
<p>C-553/21</p> <p>GERMANIA</p>	<p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. ECONOMIA E FINANZE-AG. ENTRATE</p> <p>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</p> <p>MIN. PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA</p>	<p>Fiscalità e dogane</p> <p>Tassazione dell'elettricità Proporzionalità nel caso di benefici fiscali facoltativi</p> <p>Interpretazione dell'art. 5, primo periodo, quarto trattino, della direttiva 2003/96 che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, ai sensi del quale gli Stati membri possono prevedere aliquote d'imposta differenziate in determinate</p>

	<p>ARERA-AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE</p> <p>GSE- GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI</p>	<p>circostanze, tra le quali vi è anche il caso in cui vi sia una distinzione tra uso commerciale e non commerciale per i prodotti energetici e l'elettricità.</p> <p><i>Dubbio sull'applicabilità del principio di diritto generale UE di proporzionalità, già affermato dalla giurisprudenza CGUE nel caso di benefici fiscali obbligatori, al caso di una domanda di agevolazione fiscale facoltativa, con la conseguenza che la competente Autorità doganale di uno Stato membro non potrebbe rifiutare la riduzione d'imposta sulla base di un requisito meramente formale.</i></p>
<p>C-570/21</p> <p>POLONIA</p>	<p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. ECONOMIA E FINANZE-</p> <p>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</p> <p>BANCA D'ITALIA</p> <p>AGCM- AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p> <p>ABI - ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA</p>	<p>Tutela dei consumatori</p> <p>Clausole abusive- Contratti di mutuo indicizzato al tasso di cambio di una valuta estera- Nozione di consumatore in relazione alla natura del nesso tra il negozio giuridico da compiere e l'attività economica esercitata dal mutuatario che è una persona fisica</p> <p>Interpretazione dell'articolo 2, lettera b, e articolo 7, paragrafo 1 della Direttiva 93/13/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.</p> <p><i>Dubbio circa la possibilità di ampliare la definizione di consumatore rendendola applicabile nei mutui "a duplice scopo" anche laddove l'utilizzo del mutuo per un'attività economica non sia marginale nel contesto globale del contratto.</i></p> <p><i>Dubbio se il soggetto che ha contratto un mutuo per una attività economica che non è marginale sia qualificabile come consumatore anche laddove, senza l'uso del capitale del mutuo per scopi professionali, una concessione del mutuo per scopi extraprofessionali non sarebbe stata possibile.</i></p>
<p>C-579/21</p> <p>FINLANDIA</p>	<p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>BANCA D'ITALIA</p> <p>GPDP-GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI</p> <p>ABI - ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA</p>	<p>Tutela dei dati personali</p> <p>Trattamento dei dati personali di un cliente che è anche dipendente dell'istituto di credito titolare del trattamento-Nozione di «dati personali» Diritto di accesso dell'interessato ai dati personali che riguardano i dipendenti che per conto dell'istituto di credito hanno trattato i dati personali dell'interessato medesimo</p>

		<p>Interpretazione dell'art. 4 (<i>Definizioni</i>) punto 1, e art. 15 (<i>Diritto di accesso dell'interessato</i>), paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.</p> <p><i>Dubbio se costituiscano "dati personali" e, come tali, siano accessibili dall'interessato, i dati personali riguardanti i dipendenti che – su incarico del titolare del trattamento- hanno trattato i dati personali dell'interessato medesimo.</i></p>
<p>C-598/21 SLOVACCHIA</p>	<p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</p> <p>BANCA D'ITALIA</p> <p>AGCM- AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p> <p>ABI - ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA</p>	<p>Tutela dei consumatori</p> <p>Crediti al consumo – Ritardo nel pagamento – Esigibilità anticipata crediti – Proporzionalità dell'asta volontaria rispetto all'importo del prestito – Successione di nuovi prestiti a copertura di precedenti – Costo del credito</p> <p>Interpretazione del combinato disposto formato dagli articoli 7, 47 e 38 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione con la direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, la direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali ed infine la direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori.</p> <p><i>Dubbio se, nel caso di esigibilità anticipata di un prestito finalizzata alla copertura di un precedente debito, il diritto UE conferisca o meno la possibilità di tenere conto del principio di proporzionalità nell'ambito delle aste volontarie eseguite per soddisfare il precedente prestito.</i></p> <p><i>Dubbio se la giurisprudenza europea impedisca o meno il soddisfacimento di un credito mediante un'asta privata su un bene immobile abitativo, senza prendere in considerazione la gravità della violazione del consumatore. Di conseguenza, dubbio se, la normativa europea relativa alla tutela dei consumatori, ammetta per la soddisfazione del credito, la stipula di nuovi prestiti per la copertura di prestiti precedenti.</i></p> <p><i>Inoltre, dubbio se la definizione di pratica commerciale sleale debba ricomprendere anche il comportamento del creditore che eroga ripetutamente prestiti a un consumatore precedentemente inadempiente ed infine, dubbio se la normativa europea in materia di contratti di</i></p>

		<p><i>credito ai consumatori si applichi anche alla casistica di un prestito che presenta tutte le caratteristiche di un contratto di credito al consumo.</i></p>
<p>C-600/21</p> <p>FRANCIA</p>	<p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. ECONOMIA E FINANZE</p> <p>BANCA D'ITALIA</p> <p>AGCM- AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p> <p>ABI - ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA</p>	<p>Tutela dei consumatori</p> <p>Contratti di mutuo - Clausole abusive</p> <p>Interpretazione degli articoli 3 e 4 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, anche alla luce dei criteri elaborati dalla CGUE nella sentenza del 26 gennaio 2017, Banco Primus, C-421/14, ai fini della valutazione, da parte di un giudice nazionale, dell'eventuale carattere abusivo della clausola relativa alla decadenza dal beneficio del termine a causa dell'inadempimento, da parte del debitore, degli obblighi gravanti su di lui per un periodo limitato.</p> <p><i>Dubbio sul carattere abusivo o meno di una clausola contrattuale che prevede la decadenza dal beneficio del termine, senza previa messa in mora, a fronte di un ritardo superiore a 30 giorni nel pagamento di una rata di un mutuo ipotecario.</i></p>
<p>C-606/21</p> <p>FRANCIA</p>	<p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</p> <p>MIN. SALUTE</p> <p>AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO - AIFA</p> <p>AGCOM- AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI</p>	<p>Salute</p> <p>Vendita di medicinali online- Nozione di servizio della società dell'informazione</p> <p>Interpretazione dell'art. 85 quater della Direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (come modificata dalla direttiva 2011/62/UE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale) e interpretazione della direttiva 98/34/CE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.</p> <p><i>Dubbio sulla compatibilità con il diritto UE di un procedimento di vendita che consente ad soggetto, nel caso di specie una società, di partecipare al commercio elettronico di medicinali non soggetti a prescrizione obbligatoria senza avere il titolo di farmacista.</i></p>